



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)**

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma 12/01/1959, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

La Società **Moda e Cultura Srl. Unipersonale**, con sede in via di Porta Spoletina, 6 – 05100 Terni C.F./P.I. 01337940553 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Legale Rappresentante Dott.ssa Giorgia Nardi, nata a Terni il 28 marzo 1972

**Premesso che**

- la Società Moda e Cultura Srl. Unipersonale accreditata con la Regione Umbria (D.D. n. 7393 del 26/07/2021) e autorizzata allo svolgimento dei corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS) - Piano di formazione l'anno 2021 - D.G.R. n. 809 del 1 settembre 2021 e D.D. n. 9840 del 7 ottobre 2021
- la Legge 24 giugno 1997, n.196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" individuano i tirocini formativi e di orientamento quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

**Considerato che:**

- le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio non ha finalità produttive, bensì natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente e persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;
- il tirocinio è previsto dall'ordinamento didattico del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario, ai sensi della legge regionale 13/2002 e del D.R. n. 4 /2003 della Regione Umbria.

**Si conviene quanto segue**

Il tirocinio sarà assoggettato, in armonia alla normativa vigente, alle seguenti regole:

**Articolo 1**

**Progetto Formativo**

1. il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro.
2. durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento seguita e verificata da un tutor, indicato dalla Società Moda e Cultura Srl. Unipersonale da un responsabile dall'azienda ospitante.

3. per ogni tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, i cui contenuti saranno concordati dal tutor e dal responsabile designato dall'Azienda Ospitante, che dovrà essere firmato dal tirocinante per presa visione ed accettazione delle condizioni.
4. il progetto formativo dovrà contenere:
  - a) il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutor designato dal Soggetto Promotore e di quello designato dall'Azienda Ospitante;
  - b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura dell'Azienda Ospitante;
  - c) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e gli estremi identificativi della polizza di copertura per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

## **Articolo 2**

### **Obblighi del Soggetto Promotore**

Il Soggetto Promotore si impegna a:

1. assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso Compagnia di assicurazione privata.
2. designare un tutor, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio;
3. predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;
4. provvedere alla corretta ed inequivocabile identificazione dei tirocinanti mediante apposito tesserino di riconoscimento da apporre in maniera visibile sulla divisa per tutta la durata del tirocinio;
5. convocare il tirocinante presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio.
6. fornire copia del progetto formativo all'Azienda Ospitante.
7. fornire all'Azienda ospitante, copia del certificato di idoneità al lavoro.

## **Articolo 3**

### **Obblighi del Soggetto Ospitante**

L'Azienda Ospitante si impegna a:

1. accogliere presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, gli studenti del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), assicurando un fattivo affiancamento, finalizzato a:
  - assicurare un'assistenza socio-sanitaria al paziente;
  - curare l'igiene alla persona in ambiente domestico, sanitario e sociale;
  - tenere i rapporti con i familiari dei pazienti e con il personale della struttura convenzionata;
2. assicurare lo svolgimento di tirocini in ambito sanitario 200 h;
3. realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
4. compilare la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinante ed inviarla alla segreteria della Società Moda e Cultura Srl. Unipersonale in seguito della conclusione.
5. segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, agli istituti assicurativi (INAIL e compagnia privata presso cui il tirocinante è assicurato per la responsabilità civile verso terzi) ed alla Società Moda e Cultura Srl. Unipersonale.
6. tenere un foglio presenza del tirocinante siglato dal tutor e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso, da consegnare alla Segreteria Studenti della Società Moda e Cultura Srl. Unipersonale.
7. assicurare e garantire che l'Azienda Ospitante sia accreditata presso la Regione di appartenenza.

#### **Articolo 4**

##### **Obblighi del Tirocinante**

Il Tirocinante è tenuto a:

1. partecipare all'attività di tirocinio nei tempi e con le modalità previste nel progetto, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
2. sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene prodotti, informazioni, processi produttivi ed ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
3. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
4. apporre il tesserino di riconoscimento in maniera visibile sulla propria divisa per tutta la durata del tirocinio.

#### **Articolo 5**

##### **Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**

Per quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, riguardante gli obblighi di formazione ed informazione, dotazione dispositivi protezione individuale e tutti gli altri aspetti specifici applicabili all'attività svolta, l'agenzia formativa in qualità di soggetto promotore del tirocinio farà adempimento di tali obblighi, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Società) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

#### **Articolo 6**

##### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

Resta fermo che il soggetto ospitante porterà a termine la formazione di eventuali tirocini in corso.

#### **Articolo 7**

##### **Trattamento dei dati personale**

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, la Società Moda e Cultura Srl. Unipersona accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. La Società Moda e Cultura Srl. Unipersona a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento;

**Articolo 8**  
**Eventuali controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il Foro competente ed esclusivo è quello di Terni

**Articolo 9**  
**Facoltà del Soggetto Ospitante**

La permanenza del tirocinante all'interno dell'Azienda Ospitante è espressamente subordinata alla valutazione della Direzione Sanitaria che, a suo insindacabile giudizio, potrà rimodulare le ore di tirocinio oppure recedere anticipatamente il rapporto di formazione con il tirocinante laddove la sua attività non sia ritenuta utile o appropriata alle esigenze dell'Azienda stessa o per mancato rispetto, da parte del tirocinante, delle regole e delle procedure aziendali.

Rieti;

ASL Rieti  
Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Maccari

---

Società Moda e Cultura Srl. Unipersonale  
Rappresentante Legale  
Dott.ssa Giorgia Nardi

---